

Edizione di lunedì 5 marzo 2018

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gestione delle rimanenze nel passaggio dal regime per cassa all'ordinario

di **Alessandro Bonuzzi**

CONTENZIOSO

La prova dell'avvenuta notifica a mezzo Pec di un atto esattivo

di **Angelo Ginex**

IVA

Compensazione crediti trimestrali e modello Iva 2018

di **Raffaele Pellino**

ADEMPIMENTI

Entro il 16 marzo la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali

di **Luca Mambrin**

IVA

I requisiti della fattura elettronica

di **EVOLUTION**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gestione delle rimanenze nel passaggio dal regime per cassa all'ordinario

di **Alessandro Bonuzzi**

La determinazione del reddito dei soggetti che applicano il **regime per cassa** segue un criterio misto **cassa-competenza** che potrebbe creare delle complicazioni nella gestione delle **rimanenze** nei casi di ingresso o di fuoriuscita.

È noto che, per tale categoria di contribuenti, le rimanenze finali e iniziali di cui agli [articoli 92](#), [93](#) e [94](#) del Tuir **non hanno più alcun rilievo** nel calcolo del reddito.

Inoltre, per il **primo anno** di adozione del regime, il reddito d'impresa "è **ridotto** dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della **competenza**".

Si è già molto discusso sull'annosa questione relativa alla **perdita non riportabile** che questo meccanismo potrebbe produrre nel primo anno di adozione, proprio per effetto del costo rappresentato dalle rimanenze finali dell'esercizio precedente, pertanto, vale ora la pena concentrare l'analisi su altre questioni e, nello specifico, sulla **rilevanza fiscale** delle **rimanenze iniziali 2018** in caso di ritorno in tale annualità nel **regime ordinario** dopo aver applicato nel 2017 il regime per cassa.

Nel caso di **passaggio** dal nuovo regime di contabilità semplificata (2017) al regime di contabilità ordinaria (2018), in generale, le rimanenze di merci la cui spesa è stata **sostenuta**, e quindi **dedotta**, nel corso dell'applicazione delle regole del regime per cassa, non dovranno assumere **alcuna rilevanza fiscale** come **esistenze iniziali del 2018**.

Invece, le merci in rimanenza al 31 dicembre 2017, per le quali **non** sia stato effettuato il relativo **pagamento**, rilevano fiscalmente come **esistenze iniziali 2018**, con applicazione delle ordinarie regole della competenza.

In quest'ultimo caso si può affermare che il **valore contabile** delle rimanenze **coincide** con il **costo fiscalmente riconosciuto**.

Di contro, nella prima ipotesi il **disallineamento** tra il **valore contabile** e **fiscale** delle rimanenze iniziali 2018 deve risultare dall'apposito **prospetto** che deve essere redatto proprio in caso di **passaggio** al regime di contabilità ordinaria e in cui vanno indicate le **attività** e **passività esistenti al 1° gennaio** (2018).

Tale principio trova applicazione anche qualora il contribuente abbia optato per la tenuta dei **registri Iva senza separata indicazione degli incassi e pagamenti**; tuttavia, in questo caso, la discriminante per verificare la rilevanza fiscale delle rimanenze iniziali 2018 (e quindi la deducibilità del costo nel 2017) non è l'avvenuto pagamento bensì l'**avvenuta annotazione** dell'acquisto nel registro Iva 2017.

Peraltro, ad avviso di chi scrive, il **valore fiscale** delle rimanenze al 1° gennaio 2018 (rimanenze iniziali 2018) rappresenta il valore che deve essere assunto **anche al 31 dicembre 2018**, evidentemente, per le sole **giacenze rimaste invendute** (rimanenze finali 2018).

Non è, invece, ragionevole sostenere che al **31 dicembre 2018** debbano rilevare fiscalmente i **valori iscritti** (contabili) delle rimanenze, ai sensi dell'[articolo 110, comma 1, lettera c\), Tuir](#). Ciò significherebbe che il valore fiscale delle rimanenze finali 2017, **pagate e, quindi, dedotte per cassa nel 2017**:

- al 1° gennaio 2018, anno di ritorno nel regime ordinario, sarebbe pari a **zero**, mentre
- al 31 dicembre 2018 sarebbe pari al **valore contabile**,

determinando così un **meccanismo distorto**.

Per capire meglio ipotizziamo il caso di un'impresa, **in regime per cassa nel 2017 e in regime ordinario nel 2018**, che, al 31 dicembre 2017, aveva in giacenza **rimanenze** per un valore contabile di **50.000 euro** la cui spesa:

- per 40.000 euro è stata pagata nel 2017;
- per 10.000 euro sarà pagata nel corso del 2018.

Al **1° gennaio 2018** le rimanenze avevano un **valore contabile di 50.000 euro** e un **valore fiscale** di soli **10.000 euro**.

Ebbene, in base alla tesi non condivisibile, ipotizzando che il **magazzino** creato in vigenza del regime per cassa (2017) rimanga **"intatto"** nel corso del 2018, al 31 dicembre 2018, le rimanenze dovranno essere assunte per un **valore fiscale di 50.000 euro**, essendo questo il valore iscritto in contabilità, con conseguente emersione di **materia imponibile** per 40.000 euro.

Si ritiene, invece, che il **valore fiscale di fine anno** non possa che rimanere fisso a **10.000 euro**.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

La prova dell'avvenuta notifica a mezzo Pec di un atto esattivo

di Angelo Ginex

La **Commissione tributaria provinciale di Roma**, con [sentenza 30 novembre 2017, n. 25911](#), ha ribadito un recente orientamento della giurisprudenza di merito circa i requisiti necessari a provare in giudizio **l'avvenuta notifica a mezzo Pec di un atto di riscossione**.

La questione affrontata dai giudici di prime cure riguarda segnatamente l'ipotesi in cui il contribuente **impugni "al buio"** una cartella di pagamento, ovvero contestandone l'omessa rituale notificazione, stante l'intervenuta conoscenza della stessa solamente **a seguito di richiesta degli estratti di ruolo** relativi alla propria situazione debitoria.

Al fine di comprendere quale sia la documentazione *ex lege* atta a comprovare l'avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione, occorre fare riferimento alla normativa in materia, esplicitata nel:

- [D.P.R. 445/2000](#) (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- [D.P.R. 68/2005](#) (c.d. Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata);
- [D.Lgs. 82/2005](#) (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale);
- [D.M. 2 novembre 2005](#) (recante le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata).

Dall'esame della disciplina citata emerge *ictu oculi* che, qualora il contribuente impugni un atto esattivo contestandone la omessa rituale notifica a mezzo Pec, **la parte resistente dovrà fornire in giudizio:**

1. **le ricevute di "accettazione" e di "avvenuta consegna"**, unici documenti deputati a dimostrare l'avvenuto espletamento della notificazione;
2. **il certificato legittimante l'apposizione della firma digitale da parte del gestore**, chiaramente in corso di validità;
3. **la copia dell'atto oggetto di notifica** (munito di attestazione di conformità) **unitamente al certificato legittimante la firma digitale del riscossore**.

Ciò, sulla base di una pluralità di ragioni: innanzitutto, nel procedimento di notificazione telematica, la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale postale è stata sostituita dall'invio al gestore Pec, il quale rilascerà la **"ricevuta di accettazione"**. Questo documento dunque avrà **lo stesso valore giuridico assunto dalla "ricevuta di spedizione"** nelle notifiche tramite posta.

Successivamente, quando il messaggio verrà consegnato alla casella Pec del destinatario, il gestore di quest'ultimo emetterà una **“ricevuta di avvenuta consegna”**, la quale rappresenta l'unico documento idoneo a provare l'avvenuta rituale notificazione dell'atto: esso **certifica, con valore legale, data ed ora esatta di invio e di consegna**, nonché assicura l'integrità della trasmissione.

Per quanto concerne poi il certificato legittimante l'apposizione della **firma digitale** da parte del gestore, esso è richiesto allo scopo sia di **verificare l'integrità del messaggio oggetto di trasmissione**, sia di **conferire valenza giuridica alle ricevute** sopra menzionate; mentre, la **copia dell'atto** oggetto di notifica (munito di attestazione di conformità) unitamente al certificato legittimante la firma digitale del riscossore ha lo scopo di **provare che sia stato notificato il documento informatico proprio di quella cartella** e non già la mera scansione dell'atto cartaceo.

Ed infatti, a conferma di quanto appena enunciato, la CTP di Roma, nella pronuncia in rassegna, ha enunciato il seguente *dictum*: *“merita sottolineare ... che l'Ente convenuto **non ha prodotto tutta la documentazione** richiesta dalle norme che disciplinano la notifica a mezzo pec, necessaria per dimostrare compiutamente l'avvenuta regolare notifica della cartella, né ha provato di avere inviato effettivamente un documento informatico in possesso delle precise ed ineludibili specifiche tecniche fissate dalle norme di attuazione in materia, quindi l'originale della cartella, come tale imm modificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza”*.

Ne deriva, pertanto, che, **qualora nel fascicolo processuale manchi anche uno solo dei documenti sopra menzionati**, come avvenuto nella fattispecie sottoposta alle cure dei giudici romani, **l'impugnazione promossa dal contribuente non potrà che trovare accoglimento**, stante la nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica del procedimento di notificazione.

In definitiva, in caso di contestazione della notifica avvenuta a mezzo Pec, **tutti i documenti previsti dalla succitata normativa devono essere prodotti in giudizio**, pena la mancanza della prova in ordine alla validità e all'efficacia del procedimento di notificazione dell'atto impugnato.

Seminario di specializzazione

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E DELLA RESIDENZA FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Compensazione crediti trimestrali e modello Iva 2018

di **Raffaele Pellino**

Il **credito Iva infrannuale** (risultante dai modelli TR relativi ai trimestri 2017) è utilizzabile “liberamente” in compensazione fino alla presentazione del modello Iva 2018: infatti, nel momento in cui **confluisce nella dichiarazione annuale Iva 2018** diventerà parte del credito annuale Iva 2017 (codice tributo 6099, anno 2017) e, conseguentemente, sarà soggetto alle regole del **visto di conformità** previsto per tale ultimo modello.

Prima di entrare nel merito del discorso, si intende sgombrare il campo da eventuali dubbi circa il **visto di conformità** per i **crediti infrannuali**.

L'[articolo 3 D.L. 50/2017](#), infatti, ha disposto che il **visto di conformità** deve essere apposto “*sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito*” al fine di poter utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva “*annuale o infrannuale*” per importi superiori a **5.000 euro annui**.

A fornire chiarimenti sul punto è intervenuta la [risoluzione 103/E/2017](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato – tra l'altro – che:

- l'apposizione del visto di conformità è **obbligatoria** se l'istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito Iva **infrannuale** è di **importo superiore a 5.000 euro annui**, “*anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione*”;
- per importi pari o **inferiori a 5.000 euro annui**, non necessita del visto di conformità “*né l'istanza di rimborso del credito IVA infrannuale né l'istanza di compensazione*”;
- laddove si presenti un **modello Iva TR** con un credito chiesto in compensazione superiore a 5.000 euro, privo di visto, l'utilizzo in misura inferiore a detta soglia “*non ne inficerà la spettanza*”. Nel caso, invece, si decida di compensare l'intero ammontare indicato (superiore ai 5.000 euro), sarà necessaria la previa presentazione di un **modello “integrativo” munito di visto**, in cui va barrata la casella “*modifica istanza precedente*”;
- il **limite di 5.000 euro annui** per l'apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale **va calcolato tenendo conto dei “crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti”**. Così, ad esempio, per un credito chiesto in compensazione di 3.000 euro nel 1° trimestre, è possibile chiedere in compensazione nei trimestri successivi ulteriori crediti fino a 2.000 euro senza l'apposizione del visto di conformità. Se il credito richiesto supera i 2.000 euro, sull'istanza deve essere apposto il **visto di conformità**, al di là degli effettivi utilizzi dei crediti.

Ciò premesso, si fa presente che l'eventuale quota "residua" del **credito Iva trimestrale** (risultante dai modelli TR relativi ai trimestri 2017) nel momento in cui confluisce nella **dichiarazione annuale Iva 2018** (quadro VL) **si rigenera quale credito Iva dell'anno 2017** (codice tributo 6099) e, conseguentemente, è necessario attenersi alle regole del **visto di conformità** previste per tale modello, **anche se il credito è stato già vistato nel modello Iva TR**.

In tal caso, l'utilizzo in compensazione del credito potrà avvenire – lo si ricorda – **a partire dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione**.

Tuttavia, **fino al prossimo 30 aprile**, o comunque, entro la presentazione della dichiarazione annuale, sarà ancora possibile **utilizzare liberamente in compensazione il credito Iva trimestrale residuo** (codici tributo 6036, 6037 e 6038).

Così, ad esempio, se dal **modello Iva TR** del terzo trimestre 2017 "**vistato**" risulta un credito di 6.000 euro, di cui compensato solo 3.800 euro, sarà possibile utilizzare in **compensazione orizzontale**, fino alla presentazione della dichiarazione annuale, la **quota residua** di tale credito – pari a 2.200 euro (codice tributo 6038, anno 2017) – senza dover attendere alcunché.

Diversamente, nel caso in cui risulti più conveniente presentare la **dichiarazione annuale Iva**, occorrerà riportare nel quadro VL (rigo VL 22) l'ammontare del **credito Iva relativo ai primi tre trimestri** dell'anno 2017 **utilizzato in compensazione orizzontale anteriormente alla data di presentazione del modello Iva 2018**.

Così, ad esempio, se dai **modelli Iva TR** relativi ai tre trimestri 2017, **tutti vistati**, risultavano rispettivamente crediti compensabili per 6.000, 4.000 e 2.000 euro ma che sono stati compensati solo in parte (ad esempio, 10.700 euro), nel modello Iva 2018 **l'eventuale quota residua di credito trimestrale confluirà direttamente nel saldo (a credito) relativo al 2017**.

In tale eventualità, laddove si proceda alla **presentazione del modello Iva** – munito del **visto di conformità** – il **prossimo 6 marzo**, sarà possibile utilizzare in compensazione i relativi crediti già dal **16 marzo**.

Seminario di specializzazione

**NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: IL NUOVO D.LGS. 231/2007
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017**

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Entro il 16 marzo la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali

di Luca Mambrin

Entro il prossimo **16 marzo** i contribuenti devono far fronte al versamento della **tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l'anno 2018**.

Soggetti tenuti al versamento sono **tutte le società di capitali**, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e le s.a.p.a ad **esclusione** di:

- **società cooperative;**
- **società di mutua assicurazione,**

le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della **tassa di concessione governativa** di € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

Per quanto riguarda invece **le società in liquidazione** e le società sottoposte a **procedure concorsuali** la [C.M. 108/E/1996](#) ha precisato che tali soggetti sono **comunque tenuti al versamento** sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri numerati (come ad esempio il libro giornale e il libro degli inventari) e vidimati (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile; sul punto tuttavia si segnalano alcuni orientamenti giurisprudenziali secondo i quali **non sarebbero soggetti all'obbligo** di pagamento della tassa le società di capitali dichiarate **fallite**.

Come invece precisato nella [R.M. 411461/1990](#) sono **esonerati** dal pagamento della tassa i **consorzi** che non assumo la forma di società consortili.

In caso di **trasferimento della sede sociale** e variazione della competenza di Uffici dell'Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la società che ha già provveduto al versamento della tassa **non è tenuta ad effettuare un altro versamento** in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

L'**ammontare** della tassa dovuta dipende dal **valore del capitale sociale o del fondo di dotazione** al **1° gennaio** dell'anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:

- **€ 309,87** se il capitale sociale o il fondo di dotazione **è inferiore** o uguale ad € 516.456,90;
- **€ 516,46** se il capitale sociale o il fondo di dotazione **è superiore** ad € 516.456,90.

Come detto per la determinazione dell'importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante **al 1° gennaio** dell'anno; pertanto **non assumono** rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1 gennaio 2018, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell'importo dovuto per l'anno 2019.

Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato **per il primo anno** di attività o **per gli anni successivi**:

- **il versamento per l'anno di inizio attività** deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: *"Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazioni libri sociali"*. Il versamento, inoltre, deve avvenire **prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva**, sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento;
- **il versamento per gli anni successivi** va effettuato, entro **il 16 marzo di ciascun anno**, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo *"7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali"*, indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito.

L'importo versato è **deducibile** ai fini delle imposte (**Ires** ed **Irap**) e **può essere compensato** nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24.

Come precisato poi nella [R.M. 170/E/2000](#) i **pubblici ufficiali** sono autorizzati a provvedere alla bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano presentati **prima dello scadere del termine previsto per il pagamento** medesimo; infatti il controllo dell'avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.

Nel caso di **omesso versamento**, come si evince dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, **la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 103, come previsto dall'[articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972](#).

E' possibile ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento. Per il versamento dell'**imposta** e degli **interessi** va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo **"7085"**), mentre per il versamento della **sanzione** è necessario utilizzare il **modello F23** indicando il codice tributo **"678T"**, il codice ufficio **"RCC"** e la causale di versamento **"SZ"**.

Infine si segnala, in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia, che secondo una parte della dottrina **la corretta sanzione** da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall'[articolo 13, comma 2, D.Lgs 471/1997](#), **pari al 30% dell'importo dovuto**.

Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.



Master di specializzazione

**DIRITTO D'IMPRESA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA,
ASPETTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

I requisiti della fattura elettronica

di **EVOLUTION**



Nell'ambito della dinamica della fatturazione Iva, su impulso comunitario, anche in Italia gradualmente si è introdotta la modalità "elettronica", con un'evoluzione che a partire dall'anno 2004 è stata anche accompagnata dall'introduzione della c.d. procedura di "conservazione a norma" con piena rilevanza fiscale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua i requisiti della fattura elettronica.

L'[articolo 21, comma 3, quarto periodo, del D.P.R. 633/1972](#), dispone che "... Il soggetto passivo assicura **l'autenticità** dell'origine (A), **l'integrità** del contenuto (I) e la **leggibilità** della fattura (L) dal momento della sua **emissione** fino al termine del suo **periodo di conservazione**".

La normativa pone, dunque, espressamente in capo al soggetto passivo l'obbligo di assicurare gli specifici **requisiti di A. I. L.** dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

- **Autenticità dell'origine (A):** con l'espressione "*autenticità dell'origine*" si intende che l'**identità** del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura deve essere certa.
- **Integrità del contenuto (I):** con l'espressione "*integrità del contenuto*" si intende che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall'[articolo 21 del D.P.R. 633/1972](#), **non possano essere alterati**.
- **Leggibilità (L):** con l'espressione "*leggibilità*" si intende che la fattura deve essere resa leggibile per l'uomo, conformemente a quanto previsto dalle note esplicative della [Direttiva 2010/45/UE](#), secondo le quali la leggibilità della fattura elettronica è soddisfatta se:

1. il documento e i suoi dati sono resi **prontamente disponibili**, anche dopo il processo di

- conversione, in una forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa;
2. è possibile verificare che le informazioni del *file* elettronico originale **non siano state alterate** rispetto a quelle del documento leggibile presentato.

L'**articolo 21** in esame, pur richiedendo che il soggetto passivo assicuri la **leggibilità** della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, **non individua** – a differenza di quanto avviene per i requisiti di **autenticità** dell'origine e **integrità** del contenuto – le **modalità idonee** a garantire la leggibilità della fattura.

La norma rimette al **soggetto emittente l'utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea** a garantire i requisiti di autenticità e integrità, richiamando a titolo esemplificativo:

- **i sistemi di controllo di gestione** che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
- **la firma elettronica qualificata** o digitale dell'emittente;
- **i sistemi EDI** (*Electronic Data Interchange*) di trasmissione elettronica dei dati;
- **le altre tecnologie non specificate**, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo.

Con riferimento al requisito della **leggibilità**, occorre richiamare il contenuto delle **note esplicative**, che prescrivono la disponibilità, per tutto il periodo di archiviazione, di un **visualizzatore** adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture. A tale fine, si rappresenta che la fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di **accesso, ispezione o verifica** da parte degli organi accertatori, prescrivendo il legislatore esclusivamente l'obbligo di dotarsi della strumentazione idonea a rendere il formato comprensibile per l'uomo.

Le medesime note precisano, inoltre, che la **leggibilità di una fattura elettronica**, dal momento dell'emissione al termine del periodo di archiviazione, **può essere garantita in qualsiasi modo**, con l'avvertenza, tuttavia, che la **firma elettronica** avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui all'[articolo 233, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE](#) non sono di per sé sufficienti per assicurare la leggibilità. In tema del specifico requisito di leggibilità nel tempo, si inseriscono peraltro i dettami dell'[articolo 3 del D.M. 17 giugno 2014](#).



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >